ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 9

Nuova disposizione penale in materia di estorsione

Articolo soppresso dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172.

Abrogato dal 29 febbraio 1992 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Capo	II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-9-nuova-disposizione-penale-in-materia-di-estorsione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it